



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Prot. n. 7/2024

Roma, 17 gennaio 2024

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
presidente@pec.governo.it

Al Ministro dell'Economia
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
mef@pec.mef.gov.it

e.p.c.

Al Ministro della Funzione
Pubblica
Corso V. Emanuele II, 116
00186 Roma
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Gentile Presidente, Gentili Ministri,

questa O.S. ritiene doveroso evidenziare che, con sentenza n. 4/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della Legge n. 388/2000 con il quale si interpretava in forma autentica l'art. 7, comma 1, del D.L. 384/1992, come modificato, nel senso che “la proroga al 31/12/1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”.

Considerato, pertanto, che con la dichiarata incostituzionalità della norma citata deve ritenersi avvenuta una reviviscenza del diritto al percepimento delle maggiorazioni alla R.I.A. così come dedotte nella norma di riferimento, altresì per i dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità necessaria al 31/12/1993.

Tanto rilevato e considerato, si invitano codeste Autorità ad attivarsi immediatamente al fine del riconoscimento del diritto de quo, unitamente al versamento degli arretrati ad oggi maturati, con il conseguenziale calcolo di interessi ed adeguamenti alle prestazioni accessorie previdenziali e di fine rapporto, relativamente ai dipendenti già in quiescenza.

In attesa di una cortese risposta, si inviano

Distinti saluti.